

Orbene, secondo la dottrina e secondo giurisprudenza consolidata il difensore, limitatamente alla proposizione dell'istanza di distrazione, acquisisce la qualità di parte.

L'eccezione di parte resistente è superabile se si considera che, con la sottoscrizione del ricorso contenente la richiesta di correzione dell'ordinanza collegiale e di distrazione delle spese, l'Avvocato Ticozzi ha agito, oltre che come procuratore di Nadir Romanello conformemente all'ampia procura rilasciatagli nel primo grado cautelare anche, come doveva, in proprio, al di là dell'omessa formale indicazione di tale agire.

Quanto alla seconda eccezione di parte convenuta, occorre valutare se occorra o meno che il difensore renda espressa dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

La risposta a tale quesito è negativa: la dichiarazione è implicita nell'istanza di distrazione.

In tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte: "ora, se è vero che l'art. 93 c.p.c. dispone che il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo gli onorari non riscossi e le spese che "dichiara di avere anticipate", è anche vero che il titolo dell'articolo - "Distrazione delle spese" - contiene in sintesi la disposizione stessa, il che sembra deporre per la sufficienza della domanda di "distrazione delle spese". In questo caso la dichiarazione del difensore, anche se non resa in forma autonoma ed esplicita, può infatti ritenersi contenuta implicitamente nella domanda di distrazione. Sicché tale domanda può non necessariamente accompagnarsi all'esplicita dichiarazione di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari" (Cass. civ., n. 8085 del 2006; 20547 del 2009).

In conclusione, l'ordinanza collegiale di data 20.9.2016 dep. in data 4 ottobre 2016 deve essere corretta, con l'aggiunta al secondo capoverso del dispositivo dell'inciso "con distrazione delle spese e degli onorari a favore dell'avv. Marco Ticozzi".

(Omissis)



(1-3) LA DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE (ART. 93 C.P.C.).

SOMMARIO. 1. Il titolare del diritto alla distrazione. - 2. La legittimazione all'impugnazione. - 3. L'omessa pronuncia sulla distrazione. - 4. Questioni fiscali.

1. Il titolare del diritto alla distrazione

La regola sulla distrazione delle spese di causa, che ha portata generale (1), è stata oggetto di molte e

dotte disquisizioni, prima fra tutte quella sul soggetto titolare del diritto: se il difensore fin dall'origine o la parte (2), trasferendosi poi al difensore (3).

In effetti la disposizione indica che "il difensore con procura" può chiedere la distrazione delle spese, con ciò attribuendo ad un soggetto che non è parte del processo, la facoltà di ottenere una statuizione a proprio favore da parte del giudice. Di qui l'indicazione per cui il difensore «assume, sia pure limitatamente alla proposizione dell'istanza e a questo aspetto della pronuncia, una posizione autonoma che gli attribuisce una veste assimilabile a quella della parte, mentre, per effetto della pronuncia, diviene creditore, oltre che del cliente, anche della controparte soccombente» (4).

Vero è anche, d'altro canto, che la disposizione, contrariamente all'art. 373 del codice del 1865 (5), non indica in quale atto il difensore debba formulare l'istanza e, non trattandosi di domanda in senso formale su cui debba svolgersi il contraddittorio (6), la richiesta può essere avanzata anche in comparsa conclusionale, in memoria di replica (7) o perfino a verbale d'udienza (8), se non avvenga tramite un ap-

le spese giudiziali ha carattere generale e può trovare applicazione non solo nei procedimenti che si concludano con una sentenza di condanna al pagamento delle spese giudiziali nei confronti della parte soccombente, secondo la formulazione letterale dell'art. 93 c.p.c., ma in qualsiasi procedimento che si concluda con un provvedimento che comporti l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali, quale che sia il criterio al quale si informi la disciplina delle spese anticipate dal difensore con procura e degli onorari non riscossi e, quindi, opera anche nel processo di esecuzione forzata nel quale il giudice dell'esecuzione, determinate le spese del processo esecutivo, ne dispone il pagamento a favore del difensore del creditore che abbia dichiarato di averle anticipate».

(2) Che una legittimazione spetti anche alla parte si può ricavare ad es. da Cass., 14 gennaio 2011, n. 809: «in tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa, a tutela del credito per gli onorari e le spese vantato quale difensore della parte vittoriosa nel giudizio, può proporre l'istanza di distrazione prevista dall'art. 93 c.p.c. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa».

(3) Si vedano riassunte in D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1951, 1, sub art. 93 c.p.c., p. 146.

(4) MANDRIOLI - CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 1, Torino, 2015, p. 436.

(5) Il quale al capoverso disponeva che la richiesta «può farsi nella comparsa conclusionale, o verbalmente all'udienza».

(6) Cass., 12 gennaio 2006, n. 412: «la richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o - come nella specie - in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del novum, nel giudizio di legittimità, atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla».

(7) Nel giudizio di legittimità, precisa Cass., 29 maggio 2014, n. 12111, la richiesta «può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.».

(8) Questo si ricava da Cass., 21 gennaio 2014, n. 1142: «la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del difensore, ove contenuta in un ricorso per cassazione o in un controricorso da lui redatti sulla base di una procura nulla (come nella specie quella di cui a un atto del giudizio di merito), rimane travolta da tale nullità

(1) Cass., 30 marzo 2000, n. 3879: «l'istituto della distrazione del-

posito atto del difensore in cui nulla si dica a tutela della parte.

Dunque se la richiesta sia proposta in uno qualsiasi degli atti tipici del processo, ad es. già il primo con cui la parte si costituisca in giudizio, l'istanza sarà pur sempre contenuta in un atto appunto della parte, sebbene riguardi i diritti del difensore: vi sarà da questo profilo, con una terminologia mutuata dal diritto sostanziale, un collegamento occasionale tra l'istanza a favore della parte e quella a favore del difensore (9).

Questo per dire che la richiesta di distrazione delle spese è un'istanza del difensore che può essere formulata senza che occorra la precisazione che il difensore sta agendo in nome proprio.

Non occorre poi alcuna formula sacramentale per avanzare la richiesta (10): il solo richiamo all'art. 93 c.p.c. è a tal fine certamente sufficiente (11), giacché quello è il bene della vita che si domanda; occorre però che chi la chiede sia il difensore attuale della parte (12) e che il processo giunga a compimento (13).

Non vi sono però ragioni per escludere che sia la parte stessa a domandare la distrazione a favore del difensore, anche per pure ragioni di comodità, come si potrebbe dire se l'istanza sia appunto inclusa in un atto che riguarda la parte senza altre specificazioni;

e dalla conseguente inammissibilità del ricorso o controricorso; ne consegue che, qualora la parte si costituisca con una procura per scrittura privata autentica o notarile in funzione dell'adunanza o dell'adunanza della corte di cassazione, senza che il difensore formuli dichiarazione di anticipazione e richiesta di distrazione, la statuizione sulle spese deve avvenire senza distrazione».

(9) Secondo LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 1957, I, p. 169, la richiesta del difensore costituirebbe addirittura un suo intervento.

(10) Cass., 26 febbraio 1990, n. 1442.

(11) Cass., 6 aprile 2006, n. 8085: «la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese».

(12) Cass., 29 agosto 1992, n. 9994: «allorché il difensore rinuncia al proprio mandato, perde la legittimazione a proporre successivamente domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.». Tuttavia sulla distrazione globale delle spese v. Cass., 20 giugno 1989, n. 2931: «l'art. 93, 1° comma, c.p.c., stabilendo che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore in favore suo e degli altri difensori, impone al giudice di considerare e liquidare – salvo il caso di diversa specificazione del richiedente la distrazione – l'intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dei vari professionisti succedutisi nella difesa della parte vittoriosa».

(13) Sicché il difensore che ha avanzato la richiesta non può impugnare la conseguente ordinanza di estinzione del procedimento, poiché in essa non si controverte sulla concessione o meno della distrazione e la rinuncia agli atti da parte dei soggetti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed il loro accordo in ordine alla compensazione delle spese, precludono al giudice la pronuncia sulla richiesta di distrazione delle stesse: Cass., 29 agosto 1992, n. 9994.

tuttavia mai la parte potrebbe imporre al proprio difensore di far valere le proprie ragioni verso il terzo, rifiutando il pagamento se prima non escuta il soccombente: questa è una scelta insindacabile del legale, che potrebbe non voler alcun contatto di sorta con la controparte.

2. La legittimazione all'impugnazione

In tema di legittimazione, essendo la distrazione un diritto potestativo del difensore stesso, la giurisprudenza rileva che egli è parte del giudizio in ordine alla relativa statuizione (14), sicché alla parte in senso proprio sarebbe preclusa ogni impugnazione sul capo relativo alla sola distrazione (15), anche perché difetterebbe di un interesse proprio a tale pronuncia (16).

Il difensore tuttavia è parte solo in relazione alla pronuncia di distrazione ed ai suoi presupposti, giammai sul *quantum* delle spese liquidate (17) e tantomeno in ordine alla loro compensazione (18):

(14) Cass., 27 aprile 2016, n. 8428: «il procuratore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume, nel successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione»; v. altresì *id.*, 24 febbraio 2016, n. 3566, «in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta»; *id.*, 2 aprile 2015, n. 6813 ecc.

(15) Cass., 7 luglio 2000, n. 9097: «la parte costituitasi con difensore munito di procura, non è legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato ovvero omesso di esaminare l'istanza di distrazione delle spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al riguardo l'unico legittimato all'impugnazione)». V. però in senso diverso, ma è un caso particolare, Cass., 20 giugno 1989, n. 2931: «l'art. 93, 1° comma, c.p.c., stabilendo che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore in favore suo e degli altri difensori, impone al giudice di considerare e liquidare – salvo il caso di diversa specificazione del richiedente la distrazione – l'intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dei vari professionisti succedutisi nella difesa della parte vittoriosa, la quale ha interesse a dolersi della violazione dell'obbligo predetto e dell'inadeguata liquidazione delle spese, essendo esposta al rischio che il difensore (la cui opera sia stata liquidata in misura insufficiente o sia stata del tutto trascurata) ne richieda il pagamento ad essa invece che alla parte soccombente».

(16) Cass., 3 luglio 2009, n. 15745: in tema di spese giudiziali, quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione delle stesse soltanto il difensore può assumere la qualità di parte, non avendo il suo rappresentato alcun interesse e, quindi, legittimazione all'impugnazione, posto che quest'ultimo è comunque obbligato al pagamento degli onorari e delle spese anticipate dal difensore medesimo, e che la denuncia di distrazione non passa in giudicato nei confronti del rappresentato medesimo, il quale può pur sempre avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 93, 2° comma, c.p.c.; *id.*, 24 giugno 2004, n. 11746.

(17) Cass., 9 giugno 2015, n. 11919: «il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata»; *id.*, 20 ottobre 2005, n. 20321.

(18) Cass., 11 dicembre 2014, n. 26089: «il capo della sentenza

infatti il rapporto con il suo cliente resta del tutto distinto da quello con il soccombente, potendo ottenere da questo ciò che il giudice liquida e dal primo la parte che ritenga dovuta ma non attribuita dalla sentenza (19).

Dunque il difensore è legittimato a gravarsi in ordine all'omessa statuizione sulle spese o al suo rigetto perché si affermi il difetto dei suoi presupposti, anche se poi viene talora salvato in corner quando la richiesta sia rigettata (20). Che la facoltà di dolersi gli spetti è in ragione del fatto che qualora il soccombente paghi direttamente alla parte, il difensore non avrà alcun rimedio in proposito (21), anche se il pagamento di fronte ad una pronuncia ancora soggetta a gravame viene evidentemente effettuato a rischio di chi lo effettui.

In quest'ordine di idee è però possibile rilevare che il meccanismo per far valere l'omessa pronuncia sulla distrazione, come vedremo, non è l'impugnazione ma il procedimento di correzione di errore materiale.

In tal senso l'interesse che ex art. 100 c.p.c. deve sostenere la richiesta è del tutto diverso da quello che legittima il gravame: anche la parte può allora essere interessata a chiedere la correzione dell'errore, fosse solo per pure ragioni di comodità nel pagamento del proprio difensore, che potrebbe essere più rapido. In fondo ciò che vien chiesto – cave: allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione – è di emendare una svista, non di modificare la sentenza.

che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione».

(19) Cass., 7 luglio 2000, n. 9097: «in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore; rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo, ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente».

(20) V. ad es. Cass., 4 novembre 2014, n. 23444: «è illegittima la statuizione con cui il giudice di appello condanna alle spese del grado il difensore che abbia proposto appello, in proprio, per ottenere la riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui aveva ommesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., atteso che il difensore non assume in tale giudizio – a meno che esso non investa la sussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese – la qualità di parte, sicché non può considerarsi soccombente in ragione dell'assorbimento della domanda di distrazione per il rigetto delle pretese della parte da lui assistita».

(21) Cass., 4 settembre 2012, n. 14810: «nel caso in cui il giudice ometta di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte vittoriosa, il soccombente può legittimamente pagare l'intero proprio debito (per il capitale e per le spese di lite) nei confronti del creditore, né è consentito a quest'ultimo rifiutare il pagamento, pretendendo che il debitore versi separatamente le spese di lite al proprio avvocato».

3. L'omessa pronuncia sulla distrazione

Uno dei punti di discussione, oggi ormai rimediati, è il mezzo da utilizzare per rimediare all'omessa distrazione: a rigore l'omessa pronuncia su un capo della controversia costituisce un'ipotesi di nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., ma si è detto che la distrazione riguarda il difensore, non le domande tra le parti e sarebbe quindi davvero esagerato imporre un gravame laddove il giudice non abbia negato quel diritto, ma si sia semplicemente dimenticato di pronunciarsi, come invece si faceva un tempo (22).

D'altro canto ove la parte difesa avesse già soddisfatto il proprio difensore, è il codice stesso a predisporre come rimedio la richiesta di revoca, così provocando una pronuncia incidentale del medesimo giudice.

È quindi pienamente condivisibile l'orientamento, abbastanza recente (23) ma ormai consolidato (24), che ritiene esperibile non l'appello o il ricorso, ma il procedimento di correzione di errore materiale, purché appunto si tratti di una mera svista (25), non di una pronuncia che neghi l'esistenza dei presupposti.

Il soggetto contro cui il difensore può dolersi è il soccombente, salvo il caso, che però non si trova nei repertori, del cliente che chieda illegittimamente la revoca del provvedimento, affermando di aver già pagato il difensore e quindi di dover percepire direttamente la somma liquidata a titolo di spese.

Va da sé che se il difensore è il legittimato attivo alla richiesta, diviene anche legittimato passivo in caso di impugnazione della sentenza che contiene la distrazione (26).

(22) Cass., 29 ottobre 1988, n. 5887: «qualora il giudice di merito, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), non si ha errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 c.p.c., ma un vizio di omessa pronuncia, che è denunciabile in cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato e che comporta l'annullamento, con riguardo a tale capo, della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice di merito»; *id.*, 30 ottobre 1998, n. 10864; *id.*, 7 aprile 1999, n. 3356; *id.*, 25 febbraio 2002, n. 2736.

(23) Isolata, nel passato Cass., 8 luglio 1983, n. 591. Tra le prime successive v. Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037, *Foro it.*, 2011, I, 137: «la procedura di correzione della sentenza è esperibile nell'ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, omette la pronuncia», seguita poi da *id.*, 12 luglio 2011, n. 15346; *id.*, 30 gennaio 2012, n. 1301; *id.*, 2 aprile 2015, n. 6813.

(24) Da ultimo v. Cass., 24 febbraio 2016, n. 3566.

(25) Cass., 30 gennaio 2012, n. 1301: qualora il rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, sia fondato su di un errore di fatto, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Che si tratti di mera svista è una presunzione secondo Cass., 18 giugno 2010, n. 14831.

(26) Cass., 10 ottobre 2011, n. 20744: «in tema di spese giudiziali,

Ovvio corollario è che il soggetto tenuto a restituire le somme, ove sia riformata la sentenza che abbia disposto la distrazione ed in base alla quale il soccombente avesse pagato, è colui che ha percepito, ovvero il difensore (27), dato che a tale specifico fine egli è parte non solo processuale ma anche sostanziale.

4. Questioni fiscali

La disposizione parla, oltre che del pagamento degli onorari non riscossi, anche di rimborso delle spese anticipate e per entrambi si pone il problema dell'iva.

Secondo il S.C. l'iva andrà rimborsata dal soccombente solo se il vincitore non possa portarla in detrazione (28) ed è un'indicazione avallata anche dal Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate con circolare 203/E del 6 dicembre 1994, ove si precisa che la fattura andrà comunque emessa dal difensore al proprio cliente, non al soccombente (29).

L'iva deve essere rimborsata anche se la pronuncia sulla distrazione non si sia espressa sul punto, trattandosi di onere fiscale che segue la soccombenza (30).

La ragione affermata dal S.C. è che la parte potrebbe altrimenti portarsi in detrazione l'iva pagata dalla controparte sulla fattura del proprio difensore (31);

il ricorso per cassazione, che investa il capo della sentenza impugnata relativo alla distrazione delle spese, deve essere proposto nei confronti del difensore, che è parte della relativa controversia».

(27) Cass., 4 aprile 2013, n. 8215: «in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento»; *id.*, 11 maggio 2007, n. 10827; *id.*, 5 agosto 2005, n. 16597; *id.*, 20 settembre 2002, n. 13752 ecc.

(28) Cass., 8 novembre 2012, n. 19307: «la parte soccombente in giudizio è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'iva sulla somma dovuta a titolo di rimborso delle spese legali solo allorché l'avente diritto non sia titolare di partita iva e, quindi, in grado di detrarre l'imposta; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il difensore della parte vincitrice abbia chiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., poiché il credito del difensore ha la medesima natura e consistenza di quello spettante al cliente nei confronti della controparte e la disciplina dell'iva identifica in via esclusiva nel cliente del professionista il soggetto passivo della obbligazione di rivalsa»; *id.*, 21 febbraio 2012, n. 2474.

(29) Tale circolare si richiama espressamente alla sentenza di Cass., sez. un., 12 giugno 1982, n. 3544, in *Foro it.*, 1982, I, 1849.

(30) Cass., 1 aprile 2011, n. 7531; *id.*, 22 gennaio 1983, n. 617.

(31) «Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro»: Cass., 21 febbraio 2012, n. 2474.

senonché il soggetto tenuto a versare l'iva è il difensore che, ricevuto il pagamento, emette la fattura e la circostanza che il cliente (teoricamente) la porti in detrazione non esime mai il difensore dal pagarla allo Stato!

In questo modo si costringe quindi il difensore a far pagare onorario e spese al soccombente ed iva al cliente, il quale poi la porterà o meno in detrazione a seconda dei casi.

D'altro canto e a ben vedere non si comprende come possa il cliente portare in detrazione l'iva qualora non sia lui a versarla al difensore: seguendo quel ragionamento, allora, il cliente potrebbe perfino portare in detrazione dalle imposte dirette il costo dell'onorario, ma non è così perché non lo paga!

L'errore sta dunque a monte, nel ritenere detraibile l'iva non versata e quindi nel consentire al solvens di non versarla se il cliente del difensore sia titolare di partita iva.

La soluzione più semplice sarebbe dunque quella di emettere il documento fiscale direttamente al soggetto che paga (e che potrebbe portarsi in detrazione l'iva secondo i casi), anche perché ai fini della ritenuta d'acconto viene affermata la diversa regola per cui questa va operata dal soccombente che paga, che però non riceve alcun documento fiscale a lui diretto (32).

Nulla si dice infine sul rimborso della quota della cassa di previdenza a carico della parte: trattandosi da questo profilo di un puro costo che il cliente dovrebbe sopportare e che non porta in detrazione, tale importo resta a carico del soccombente.

GIANLUCA SICCHIERO
Professore Ordinario di Diritto Privato
all'Università Cà Foscari Venezia

★★★

(32) Secondo Cass., 19 settembre 2014, n. 19739: «l'art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore del soggetto che procede al pagamento, il quale versa la somma quale debitore del debitore (fattispecie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario)»; *id.*, sez. un., 17 luglio 2008, n. 19594, *Assicurazioni*, 2008, II, 2, 426.